

**Riordino e disciplina della partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia a società di capitali.**

**Art. 14**

*(Reclutamento del personale e conferimento di incarichi)*

1. Le società totalmente partecipate o controllate, anche indirettamente, dalla Regione adottano criteri e modalità per il reclutamento del personale e per il conferimento degli incarichi avuto riguardo alla capacità professionale e nel rispetto dei principi, anche di derivazione comunitaria, di trasparenza, pubblicità e imparzialità.

2. La Regione promuove l'attivazione di meccanismi di mobilità del personale assunto con contratto a tempo indeterminato nell'ambito delle società controllate in via diretta e indiretta dalla Regione. Queste ultime, a tal fine, prima di accedere al mercato, verificano l'eventuale disponibilità di soggetti idonei nell'ambito delle altre società controllate, nel rispetto dei contratti di lavoro. Per le medesime finalità, la verifica di disponibilità di soggetti idonei viene effettuata anche nell'ambito del Consorzio per lo sviluppo industriale della zona dell'Aussa - Corno in liquidazione.

(4)

**2 bis.** Il personale in eccedenza delle società controllate in via diretta o indiretta dalla Regione e dagli enti, aziende speciali e agenzie regionali è trasferito mediante mobilità presso società controllate in via diretta o indiretta dallo stesso ente controllante ovvero presso società controllate in via diretta o indiretta dalla Regione o dagli enti, aziende speciali e agenzie regionali. La mobilità è altresì consentita tra società controllate in via diretta o indiretta dalla Regione e dagli enti, aziende speciali e agenzie regionali, e società controllate in via diretta o indiretta da enti pubblici diversi. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle società emittenti strumenti finanziari quotati nei mercati regolamentati e alle società dalle stesse controllate.

(1)

**2 ter.** A tal fine le società controllate di cui al primo periodo del comma 2 bis trasmettono tempestivamente alla Regione, per il tramite dell'ente controllante, i piani occupazionali adottati nel rispetto del principio di riduzione dei costi di personale.

(2)

**2 quater.** Alle procedure di mobilità di cui al comma 2 bis si applicano le disposizioni nazionali vigenti in materia.

(3)

Note:

1 Comma 2 bis aggiunto da art. 13, comma 7, L. R. 20/2015

2 Comma 2 ter aggiunto da art. 13, comma 7, L. R. 20/2015

3 Comma 2 quater aggiunto da art. 13, comma 7, L. R. 20/2015

4 Parole aggiunte al comma 2 da art. 2, comma 21, L. R. 13/2019